



Istanza dell'atleta Novia Ilenia Maria per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla ASD Realsport Orta Nova (15.075.0218)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Carlo Maione | Vice Presidente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente |
| • Not. Nicola Prisco | Componente |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Componente relatore |
| • Avv. Luigi Pasciari | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente l'atleta personalmente e per la stessa l'avv. Francesco Termini e per il sodalizio l'avv. Manuela Magistro,

OSSERVA

L'atleta ha presentato a questa Commissione istanza di svincolo articolata su quattro motivi:

1. disinteresse societario (omessa convocazione, mancata effettuazione visita medica);
2. impossibilità della prosecuzione del rapporto per motivi di studio;
3. art. 35,1 RAT;
4. violazione delle norme nel rapporto sportivo.

Chiedeva, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del vincolo ed in subordine, qualora non sussista addebito nei confronti della società, disporre lo svincolo ed il pagamento di un equo indennizzo.

All'udienza era presente la società, in persona dell'avv. Manuela Magistro, in virtù di regolare procura rilasciata dall'ASD Realsport Orta Nova, la quale contestava gli addebiti mossi al sodalizio facendo presente che la stessa aveva sempre provveduto a convocare l'atleta sia per l'annata sportiva 2016-17 sia per quella attuale senza ricevere alcun riscontro e che, inoltre, la società aveva provveduto a sottoporre l'atleta a visita medica nell'anno 2015 dichiarando che tale visita medica aveva valore fino al 5 ottobre 2015 e che da tale data l'atleta aveva rifiutato di sottoporre alle successive visite mediche.

Riconosceva, infine, che vi è valido motivo di concedere lo svincolo all'atleta per motivi di studio senza alcun addebito nei confronti della società e con pagamento di un equo indennizzo.

Va esaminato il primo motivo posto a fondamento della richiesta di svincolo che si sostanzia nel disinteresse societario per la mancata convocazione dell'atleta per l'attuale annata sportiva.

Invero, l'avvocato dell'atleta, sebbene non tenuto, ha dato atto che la società ha disposto la convocazione dell'atleta con raccomandata inviata in data 4 settembre 2017 e ricevuta il 7 settembre 2017 dalla sorella della stessa, al fine di partecipare alla seduta di allenamento fissata per il 5 settembre 2017.



Anche sulla scorta di quanto dichiarato a verbale dalle parti, risulta pacificamente accertato che il sodalizio ha ricevuto la costituzione in mora spedita il 14.08.2017, circa 21 giorni prima della spedizione della raccomandata di convocazione dell'atleta.

Questa Commissione rileva che tra la data di spedizione della raccomandata e gli inizi degli allenamenti per i quali è stata convocata l'atleta, intercorreva un termine utile di una sola giornata.

Richiamandosi ad un principio di diligenza e di buona fede, è universalmente riconosciuto che un comportamento diligente da parte della società avrebbe a quest'ultima consigliato una convocazione antecedente alla costituzione in mora o comunque in un lasso di tempo ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettività, anche in considerazione che la società era a conoscenza della circostanza che l'atleta era domiciliata per motivi di studio in Bari, di modo che la stessa, ricevuta la convocazione, si sarebbe potuta determinare ad espletare la sua attività sportiva.

In modo contrapposto a tale comportamento diligente, la società ha preferito convocare l'atleta, mediante raccomandata, il giorno antecedente a quello fissato per l'allenamento nella ragionevole consapevolezza che tale raccomandata non sarebbe mai giunta in tempo utile.

La tardiva convocazione (successiva alla costituzione in mora), la scelta della modalità di convocazione inidonea a consentire la presenza dell'atleta all'allenamento fissato al giorno successivo a quello della spedizione della raccomandata ed, infine, il fatto che la convocazione sia giunta all'atleta ben due giorni dopo rispetto alla data fissata per l'allenamento, depongono nel senso che la società ha dimostrato disinteresse per la pratica sportiva dell'atleta.

Tale disinteresse risulta indirettamente confermato dall'ulteriore circostanza che l'atleta, per la presente stagione agonistica, non è stata neanche convocata a sottoporsi a visita medica.

In base all'art. 35 del RAT, questa Commissione ritiene che sussiste lo scioglimento del vincolo per giusta causa tenuto conto dell'interesse dell'atleta a svolgere l'attività sportiva e del disinteresse del sodalizio alle prestazioni della stessa poiché la convocazione dell'atleta da parte del sodalizio è da ritenersi strumentale rispetto al riconoscimento di un eventuale indennizzo.

Poiché è evidente il disinteresse della società alle prestazioni sportive dell'atleta, l'istanza di scioglimento del vincolo è accoglibile ed è da addebitare a responsabilità della società.

Questa Commissione dichiara assorbiti gli ulteriori motivi.

P.Q.M.

La Commissione, esaminato l'istanza proposta dall'atleta Novia Ilenia Maria per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla ASD Realsport Orta Nova (15.075.0218).

- Dichiarare lo scioglimento del vincolo per giusta causa addebitabile al sodalizio;
- disporre la restituzione della tassa versata dall'atleta e l'incameramento di quella versata dal sodalizio.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 21 ottobre 2017

***F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria
Avv. Augusto Mattiello***